

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 595 del 08 maggio 2018

L.R. 7/2011, art.16 - Disciplina per l'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile dei beni compresi nel Piano di valorizzazione e/o alienazione. Autorizzazione alla procedura di trattativa diretta al valore di pronto realizzo per il terreno sito in Comune di Adria (RO) fg. 45 mapp. 907.

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si autorizza il ricorso a procedure di trattativa diretta ai sensi dell'art. 16, L.R. 7/2011 come modificato dall'art. 26, L.R. 30/2016 e dall'art. 51, L.R. 45/2017, per l'alienazione di un terreno censito in Comune di Adria (RO) fg. 45 mapp. 907, attesa la conclusione negativa dei procedimenti di asta pubblica.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto sta dando attuazione al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà regionale e dei propri Enti strumentali, per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o l'interesse all'utilizzo istituzionale, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 16, L.R. 7/2011, come modificato dall'art. 26, L.R. 30/2016 e recentemente dall'art. 51, L.R. 45/2017.

Il processo di attuazione del Piano è già stato oggetto di numerosi provvedimenti da parte della Giunta regionale, da ultimo le DGR 339/2016, 2279/2016 e 711/2017.

Va considerato che l'art. 16, L.R. 7/2011, come modificato, autorizza la Giunta regionale, in ipotesi di conclusione negativa dei procedimenti d'asta pubblica, a procedere alla dismissione dei beni inseriti nel Piano di valorizzazione e/o alienazione, mediante il ricorso alternativo a:

- a. conferimento del bene a Fondi immobiliari, nel rispetto della normativa di settore;
- b. trasferimento del bene a titolo di parziale corrispettivo del prezzo dovuto, ai sensi dell'art. 191, D.Lgs. 50/2016;
- c. locazione di scopo, ai sensi delle disposizioni statali in materia.

Laddove il ricorso agli strumenti di cui sopra non sia possibile, la Giunta regionale, all'esito dell'istruttoria da parte della struttura competente per materia, potrà autorizzare il ricorso a procedure di trattativa diretta al miglior prezzo di pronto realizzo. In tal caso, il valore da porre a base del conferimento del bene non potrà essere inferiore oltre il 25% del valore attribuito allo stesso tramite perizia di stima.

Ora, dalle risultanze dell'istruttoria condotta dalle competenti strutture si è rilevato che gli esperimenti d'asta pubblica relativi al terreno sito in Adria (RO) catastalmente censito al fg. 45 mapp. 907, adottati rispettivamente con Decreti della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio 433/2017, 530/2017 e 591/2017 hanno avuto esito negativo.

In occasione della terza asta il prezzo base è stato stabilito in € 28.260,00, con un ribasso del 10% rispetto al valore, determinato dalla perizia, di € 31.400,00.

Si ritiene pertanto necessario autorizzare l'alienazione tramite trattativa diretta, preceduta da ulteriore avviso, con prezzo non inferiore al valore di pronto realizzo, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla legge in materia. Non appare infatti possibile né opportuno fare ricorso alle altre diverse ipotesi di valorizzazione o dismissione, atteso che trattasi di terreno di esiguo valore, con potenziali acquirenti circoscritti tra i proprietari di immobili limitrofi.

L'istruttoria condotta dalla Direzione regionale giustifica invece il ricorso alla trattativa diretta, preceduta da ulteriore avviso.

Si propone pertanto di avviare la predetta procedura fissando come prezzo a base d'asta quello di perizia, ribassato del 25% e dunque pari ad € 23.550,00.

Il Direttore della struttura competente per materia procederà, quindi, nel rispetto delle proprie attribuzioni gestionali, con proprio atto, all'approvazione del conseguente avviso.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 18.03.2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011";

VISTO l'art. 54, L.R. 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54, "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria n. 1/2012, Statuto del Veneto";

VISTA la L.R. 30.12.2016 n. 30, "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";

VISTA la L.R. 29.12.2017 n. 45, "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018";

VISTA la DGR n. 339 del 24.03.2016 "L.R. 18.03.2011, n. 7 art. 16. Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare. Approvazione disciplina generale sulle procedure per le alienazioni del patrimonio immobiliare della Regione del Veneto";

VISTA la DGR 2279 del 30.12.2016 "Disposizioni per l'aggiornamento del prezzo da sottoporre a base d'asta nelle procedure di alienazione del patrimonio immobiliare disponibile dei beni compresi nel Piano di Valorizzazione e/o Alienazione";

VISTA la DGR 711 del 29.05.2017 "Aggiornamento Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare L.R. n. 7/2011, art. 16. DGR/CR 25 del 28.03.2017";

VISTA la documentazione agli atti;

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare il ricorso a trattativa diretta, preceduta da ulteriore avviso, con prezzo non inferiore al valore di pronto realizzo, non inferiore oltre il 25% del valore di stima, per il terreno sito in Comune di Adria (RO) e catastalmente censito al fg. 45 mapp. 907;
3. di dare atto che la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, procederà agli adempimenti conseguenti, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla legge in materia;
4. di dare atto che alcun onere graverà a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.